

## Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 89<sup>bis</sup> cpv. 6 n. 4a (nuovo)*

<sup>6</sup> Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

4a. il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),

*Art. 111 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli e alla previdenza professionale, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può svolgersi in più sedute.

<sup>2</sup> Dopo essersi assicurato che entrambi i coniugi, dopo matura riflessione e per libera scelta, hanno inoltrato la richiesta e stipulato una convenzione omologabile corredata delle conclusioni relative ai figli e alla previdenza professionale, il giudice pronuncia il divorzio.

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 210

<sup>3</sup> RS 831.40

D. Previdenza  
professionale  
I. Divisione

*Art. 122*

<sup>1</sup> I diritti alle prestazioni di un istituto di previdenza professionale acquisiti durante il matrimonio sono suddivisi in parti uguali in caso di divorzio (compensazione della previdenza).

<sup>2</sup> Il giudice rifiuta in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua.

<sup>3</sup> Un coniuge può, in una convenzione sugli effetti del divorzio, rinunciare in tutto o in parte alla compensazione della previdenza, a condizione che resti garantita un'adeguata previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità.

II. Computo

*Art. 123*

<sup>1</sup> L'importo dei diritti alle prestazioni dell'istituto di previdenza professionale è calcolato sulla base della legge del 17 dicembre 1993<sup>4</sup> sul libero passaggio.

<sup>2</sup> Per il computo è tenuto conto delle prestazioni d'uscita e di previdenza sotto forma di capitale ricevute da un coniuge durante il matrimonio.

III. Esecuzione

*Art. 124*

<sup>1</sup> La compensazione della previdenza viene eseguita sotto forma di prestazione d'uscita.

<sup>2</sup> Se per la compensazione della previdenza non è possibile ricorrere ai fondi della previdenza professionale o se un tale ricorso si rivela inadeguato a causa delle esigenze previdenziali, il coniuge obbligato deve provvedere alla compensazione mediante un pagamento di capitali o il versamento di una rendita di mantenimento.

<sup>3</sup> Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> RS 831.42

### **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Codice delle obbligazioni<sup>5</sup>**

##### *Art. 331d cpv. 5*

<sup>5</sup> Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

##### *Art. 331e cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Tale consenso è necessario anche se in seguito al prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione è costituito un pegno immobiliare. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

<sup>6</sup> Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122-124 del Codice civile<sup>6</sup> (CC), l'articolo 280 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>7</sup> (CPC) e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993<sup>8</sup> sul libero passaggio. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza è considerato conformemente all'articolo 123 capoverso 2 CC<sup>9</sup>. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

5 RS 220  
6 RS 210  
7 RS...; FF 2009 21  
8 RS 831.42  
9 RS 210

## 2. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>10</sup>

### *Art. 281 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se i coniugi non giungono a un'intesa, ma le prestazioni d'uscita determinanti sono certe, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC<sup>11</sup> (art. 122-124 CC in combinazione con gli art. 22-22e della legge del 17 dicembre 1993<sup>12</sup> sul libero passaggio), stabilisce l'importo delle relative quote che dovranno essere versate e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata.

## 3. Legge federale del 18 dicembre 1987<sup>13</sup> sul diritto internazionale privato

### *Art. 61*

Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero.

II. Diritto applicabile

### *Art. 64 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Se ai sensi del capoverso 1 non è competente alcun tribunale, per le azioni di completamento o modificazione di decisioni sulla suddivisione dei diritti alle prestazioni di un istituto di previdenza professionale sono competenti i tribunali svizzeri della sede di tale istituto. Un completamento è ammissibile soltanto se la decisione straniera non ha tenuto conto di un avere di previdenza.

<sup>10</sup> RS...; FF 2009 21

<sup>11</sup> RS 210

<sup>12</sup> RS 831.42

<sup>13</sup> RS 291

#### **4. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>14</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 15 cpv. 1 lett. c (nuova)*

<sup>1</sup> L'aver di vecchiaia consta:

- c. dell'aver di vecchiaia, interessi compresi, versato nell'ambito della compensazione della previdenza secondo gli articoli 122-124 del Codice civile<sup>15</sup>.

*Art. 30c cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Tale consenso è necessario anche se in seguito al prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione è costituito un pegno immobiliare. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

<sup>6</sup> In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata anteriori all'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122-124 del Codice civile<sup>16</sup> (CC), l'articolo 280 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>17</sup> e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993<sup>18</sup> sul libero passaggio. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza è considerato conformemente all'articolo 123 capoverso 2 CC<sup>19</sup>.

*Art. 30d cpv. 6*

<sup>6</sup> Gli importi rimborsati vengono assegnati all'aver di vecchiaia secondo l'articolo 15 e all'aver nel regime sovraobbligatorio nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato.

*Art. 37 cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 37a (nuovo) Consenso alla liquidazione in capitale*

<sup>1</sup> Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento della liquidazione in capitale secondo

<sup>14</sup> RS 831.40

<sup>15</sup> RS 210

<sup>16</sup> RS 210

<sup>17</sup> RS...; FF 2009 21

<sup>18</sup> RS 831.42

<sup>19</sup> RS 210

l'articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto se il coniuge o il partner registrato vi acconsente per scritto. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

<sup>2</sup> L'istituto di previdenza non deve all'assicurato gli interessi sulla liquidazione in capitale finché quest'ultimo non presenta il consenso secondo il capoverso 1.

*Art. 49 cpv. 2 n. 5a (nuovo)*

<sup>2</sup> Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

5a. il consenso alla liquidazione di capitale (art. 37a),

*Art. 60 cpv. 2 lett. f (nuova)*

<sup>2</sup> Esso è obbligato:

f. ad ammettere come assicurati facoltativi gli aventi diritto secondo l'articolo 22f LFLP<sup>20</sup>.

## **5. Legge del 17 dicembre 1993<sup>21</sup> sul libero passaggio**

*Art. 5 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato senza motivo fondato, l'avente diritto può rivolgersi al giudice civile. L'istituto di previdenza non deve all'assicurato gli interessi sul pagamento in contanti finché quest'ultimo non presenta il consenso.

*Art. 21a* Liquidazione parziale o liquidazione totale

<sup>1</sup> In caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

<sup>2</sup> La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b-53d LPP<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> RS 831.42

<sup>21</sup> RS 831.42

<sup>22</sup> RS 831.40

*Titolo prima dell'art. 22 (nuovo)*

**Sezione 5a: Mantenimento della previdenza in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata**

*Art. 22*            Principio

In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono ripartite conformemente agli articoli 122-124 del Codice civile<sup>23</sup> (CC) e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>24</sup> (CPC); gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

*Art. 22a*            Calcolo della prestazione d'uscita da dividere

<sup>1</sup> Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita più gli eventuali averi di libero passaggio al momento dell'istanza di divorzio e la prestazione d'uscita più gli eventuali averi di libero passaggio al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento dell'istanza di divorzio.

<sup>2</sup> Le parti di un versamento unico finanziato durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

<sup>3</sup> Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione secondo gli articoli 30c LPP<sup>25</sup> 331e del Codice delle obbligazioni<sup>26</sup>, il deflusso di capitali e la perdita di interessi vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

*Art. 22b*            Calcolo della prestazione d'uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995

<sup>1</sup> In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza,

23    **RS 210**  
24    **RS ...; FF 2009 21**  
25    **RS 831.40**  
26    **RS 220**

l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22a capoverso 1.

<sup>2</sup> Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

- a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
- b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

<sup>3</sup> La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

<sup>4</sup> I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

#### *Art. 22c* Trasferimento della prestazione d'uscita. Riscatto

<sup>1</sup> La prestazione d'uscita da trasferire viene prelevata presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente dall'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP<sup>27</sup> e da quello nel regime sovraobbligatorio e assegnata presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto nella stessa proporzione all'avere nel regime obbligatorio e a quello nel regime sovraobbligatorio.

<sup>27</sup> RS 831.40

<sup>2</sup> Gli istituti di libero passaggio fissano la ripartizione della prestazione d'uscita sull'aver di vecchiaia e sull'aver nel regime sovraobbligatorio.

<sup>3</sup> In caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riscattare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riscattati vengono assegnati all'aver di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP e all'aver nel regime sovraobbligatorio, nella stessa proporzione applicata al momento del divorzio.

*Art. 22d*            Rendita d'invalidità in corso

<sup>1</sup> Nel caso di una rendita d'invalidità in corso, la prestazione d'uscita è calcolata sulla base del salario assicurato per la prestazione d'invalidità applicando per analogia gli articoli 15-17. Per il resto valgono le disposizioni degli articoli 22-22b.

<sup>2</sup> L'istituto di previdenza ricalcola la rendita del coniuge debitore sulla base del proprio regolamento.

*Art. 22e*            Rendita di vecchiaia in corso

<sup>1</sup> Se al momento dell'istanza di divorzio viene percepita una rendita di vecchiaia, la prestazione d'uscita corrisponde al valore attuale regolamentare della rendita purché non superi il valore della prestazione d'uscita immediatamente prima dell'inizio della rendita.

<sup>2</sup> Il valore attuale della rendita al momento dell'istanza di divorzio viene diviso in base alla proporzione tra la prestazione d'uscita al momento del matrimonio e quella al momento dell'inizio della rendita. Per il resto valgono le disposizioni degli articoli 22-22b.

<sup>3</sup> L'istituto di previdenza ricalcola la rendita del coniuge debitore sulla base del proprio regolamento.

*Art. 22f*            Conversione della prestazione d'uscita in una rendita

<sup>1</sup> L'avente diritto può richiedere che la prestazione d'uscita secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC<sup>28</sup> venga versata all'istituto collettore.

<sup>2</sup> Su richiesta dell'avente diritto, tale prestazione d'uscita, compresi gli interessi, viene convertita in una rendita di vecchiaia. Questa rendita può essere ricevuta al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP<sup>29</sup>.

<sup>3</sup> L'istituto collettore calcola la rendita sulla base del proprio regolamento.

<sup>28</sup> RS 210  
<sup>29</sup> RS 831.40

*Art. 22g* Unione domestica registrata

In caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni concernenti il divorzio.

*Art. 23*

*Abrogato*

*Art. 24a* Obbligo d'annuncio degli istituti

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano annualmente tutti gli assicurati all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

*Art. 24b*

*Abrogato*

*Art. 25a cpv. 1*

<sup>1</sup> In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122-124 CC<sup>30</sup>), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 LPP<sup>31</sup> deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 281 cpv. 3 CPC<sup>32</sup>).

<sup>30</sup> RS **210**

<sup>31</sup> RS **831.40**

<sup>32</sup> RS ...; FF **2009** 21